

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2610-A

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE CAPPUZZO)

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991,  
n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla  
situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e dal Ministro della Difesa  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
e col Ministro del Tesoro**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1991**

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge del quale il disegno di legge in esame propone la conversione - facendo seguito al decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 298 del 19 ottobre 1990), che ha assicurato la copertura finanziaria per il periodo fino al 31 dicembre 1990 - si intende far fronte alle esigenze conseguenti agli sviluppi della situazione conflittuale nel Golfo Persico, per la quale sono state adottate dai due rami del Parlamento le risoluzioni del 17 gennaio scorso. In particolare:

si precisano gli oneri di spesa, per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 1991, riferiti al personale militare (trattamento economico e trattamento assicurativo) ed all'approntamento e funzionamento dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti;

si ricomprendono fra tali oneri anche quelli relativi all'aliquota italiana schierata in Turchia quale parte della forza mobile del comando alleato in Europa.

Per quanto riguarda il personale, il provvedimento prevede che siano applicati:

il trattamento economico fissato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 298 del 19 ottobre 1990) e quello indicato nella legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti riferita a 30 giorni per mese, maggiorata con una indennità speciale pari al 50 per cento della diaria anzidetta (il tutto in aggiunta allo stipendio o paga percepiti in Patria), per un onere complessivo pari a lire 45.400.000.000;

il trattamento assicurativo, sulla base della legge 18 maggio 1982, n. 301, («Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zona di intervento»), con versamento di un premio assicurativo da parte dell'Amministrazione della difesa, con una spesa pari a circa il 10

per cento dell'onere complessivo pagato per la forza impiegata nella missione: in totale lire 4.700.000.000;

il trattamento speciale di pensione a favore delle vedove, degli orfani e dei genitori e collaterali di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in caso di decesso per causa di servizio (con l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308);

il codice penale militare di pace per i reati eventualmente commessi.

Per quanto riguarda i materiali e gli equipaggiamenti, il provvedimento prevede:

la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a forze alleate impegnate in operazioni connesse con l'emergenza nell'area del Golfo Persico;

la spesa per maggiori oneri di funzionamento per le operazioni e per il trasporto di personale e materiali, con un onere complessivo (per le due voci) pari a lire 191.862.000.000.

L'onere finanziario complessivo - per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 1991 - è fissato, quindi, in lire 241.862.000.000. Ad esso si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del 26 giugno 1990.

Al riguardo, ottemperando alla condizione imposta nel parere della 5ª Commissione, la Commissione di merito propone all'Assemblea un emendamento all'articolo 3 per precisare che le maggiori entrate debbono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

In adesione al mandato ricevuto dalla Commissione sottopongo all'Assemblea il provvedimento in esame (la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 1991) per una sollecita approvazione.

CAPPUZZO, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

23 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi comunista e federalista europeo ecologista.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

23 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - che alla fine del comma 1 dell'articolo 3 venga aggiunto il seguente periodo: «Tali maggiori entrate vengono iscritte in apposito capitolo di bilancio».

Ciò allo scopo di porre fine alla anomala situazione contabile riguardante tali maggiori entrate, che di fatto costituiscono una gestione di tesoreria non autorizzata come tale e vengono utilizzate anche per coprire oneri diversi da quelli previsti dall'articolo 9 richiamato dall'articolo 3 del provvedimento in esame, senza che si abbia contezza dell'andamento dei relativi flussi finanziari.

**EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

**al testo del decreto-legge**

*Al comma 1 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Tali maggiori entrate vengono iscritte in apposito capitolo di bilancio».

LA COMMISSIONE

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico.

*Decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991.*

**Ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, con il quale, fra l'altro, è stata assicurata fino al 31 dicembre 1990 la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'invio della missione militare navale italiana nell'area del Golfo Persico;

Considerato che, in relazione alla situazione di crisi nell'area, è stata schierata in Turchia parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 678 del 29 novembre 1990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in conseguenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1990, nonchè di riaffermare, in rapporto alle operazioni in corso nell'area del Golfo Persico, la disciplina penale applicabile nei confronti del personale militare, estendendone la portata a qualunque tipo di impiego;

Viste le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 17 gennaio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad essere

attribuito il trattamento economico e assicurativo previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti.

2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al predetto comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.

3. Per il personale di cui al comma 1 continua in ogni caso ad osservarsi il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 247, concernente l'applicazione del codice penale militare di pace.

#### Articolo 2.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico.

2. È altresì autorizzata la spesa per maggiori oneri di funzionamento per l'effettuazione delle operazioni e per trasporto di personale e materiali.

#### Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000, comprensive del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - ROGNONI - VASSALLI -  
CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI